

**CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL'APPALTO  
OPERE SCORPORABILI ED OPERE SUB APPALTABILI**  
(Art. 30 D.P.R. 25/01/2000 N. 34)

**CONDIZIONI DI AMMISSIONE**

Per l'ammissione alla gara d'appalto relativa ai lavori di cui all'art. 1 è richiesta l'iscrizione dell'Impresa concorrente per le categorie come sotto riportate:

**Categoria OG1 (Edifici civili ed industriali) per l'importo di € 96.326,61 (100,00%)**

<b>CAPO I – OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO .....</b>	<b>3</b>
ART. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO .....	3
ART. 2 - AMMONTARE DELL' APPALTO .....	3
ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE .....	4
ART. 4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE .....	4
ART. 5 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE .....	4
ART. 6 - CONDIZIONI DI APPALTO .....	4
ART. 7 - ECCEZIONI DELL' APPALTATORE .....	4
<b>CAPO 2 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI .....</b>	<b>6</b>
ART. 8 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E DI REGOLAMENTI .....	6
ART. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....	6
ART. 10 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	6
ART. 11 - CONTRATTO DI APPALTO .....	6
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA .....	6
ART. 13 - PERIZIE DI VARIANTE E/O SUPPLETIVE .....	7
ART. 14 - NUOVI PREZZI .....	7
ART. 15 - CONSEGNA DEI LAVORI .....	7
ART. 16 - TEMPO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	7
ART. 17 - SICUREZZA DEI LAVORI .....	7
ART. 18 - SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI .....	8
ART. 19 - PAGAMENTI IN ACCONTO .....	8
ART. 20 - DANNI DI FORZA MAGGIORE .....	8
ART. 21 - REVISIONE DEI PREZZI .....	9
21.1. <i>Immodificabilità del corrispettivo</i> .....	9
21.2. <i>Appalto a prezzo chiuso</i> .....	9
ART. 22 - SUBAPPALTI .....	9
ART. 23 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	9
ART. 24 - CONTO FINALE .....	9
ART. 25 - VISITA DI COLLAUDO .....	9
ART. 26 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO .....	10
ART. 27 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL' APPALTANTE .....	10
ART. 28 - TRATTAMENTI A TUTELA DEI LAVORATORI. ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ .....	10
ART. 29 - CONTROLLI DIVERSI .....	10
ART. 30 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RINVENUTI .....	11
ART. 31 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL' APPALTATORE. RESPONSABILITÀ DELL' APPALTATORE .....	11
ART. 32 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI .....	13
ART. 33 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA .....	18
<b>CAPO 3 - PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI .....</b>	<b>19</b>
ART. 34 - ORDINE DA TENERSI NELLA CONDUZIONE DEI LAVORI .....	19
ART. 35 - ELENCO DEGLI ADDETTI DA UTILIZZARE PER OPERE SPECIALISTICHE .....	19
ART. 36 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	19

## **Capo I – OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO**

### ***Art. 1 - Oggetto dell'appalto***

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i **Lavori di manutenzione straordinaria nei Bagni pubblici di Piazza San Giovanni in Ragusa.**

### ***Art. 2 - Ammontare dell'appalto***

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente ad € 96.326,61 (Novantaseimilatrecentoventisei/61) come risulta dal seguente prospetto:

Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a misura ed a corpo, soggetti al ribasso d'asta, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con la osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli Art. 10 e 12 del vigente Capitolato generale adottato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145. L'importo del compenso a corpo, fisso ed invariabile, è soggetto anch'esso al ribasso d'asta.

### **Art. 3 - Designazione sommaria delle opere**

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori :

- DEMOLIZIONI INTERNE E SOLAIO
- REALIZZAZIONE SOLAIO
- REALIZZAZIONE MURATURE DI TRAMEZZI
- PAVIMENTAZIONE
- IMPIANTO IDRICO
- IMPIANTO FOGNARIO
- IMPIANTO ELETTRICO

### **Art. 4 - Forma e principali dimensioni delle opere**

La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

### **Art. 5 - Variazioni alle opere progettate**

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da realizzare. L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato generale adottato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e nel presente Capitolato speciale.

### **Art. 6 - Condizioni di appalto**

Nell'accettare i lavori di cui all'art.3 l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato i siti interessati ai lavori e di aver accertato le condizioni sia dei corpi di fabbrica che degli impianti;
- di aver valutato le condizioni di viabilità e di accesso; di aver valutato, nella formulazione dell'offerta, tutte le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera che delle forniture e dei noleggi;
- di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente Capitolato speciale, gli elaborati di progetto, i particolari costruttivi e quanto altro fornito atto a valutare l'appalto;
- di aver esaminato i prezzi giudicandoli congrui e remunerativi.
- L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni, o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore previsti dal Codice Civile.

### **Art. 7 - Eccezioni dell'appaltatore**

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli prescritti dal presente Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale i lavori sono stati disposti, dovrà presentare le proprie riserve nei modi previsti dalla vigente normativa. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisi, resta contrattualmente stabi-

lito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

## Capo 2 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

### **Art. 8 - Osservanza del Capitolato generale, di leggi e di regolamenti**

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- a) Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.;
- b) Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, emanato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350;
- c) Capitolato Generale d'Appalto per opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (con le modifiche di cui agli artt. 4 e 16 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741).

Per le opere da eseguirsi con finanziamento regionale l'appalto è altresì soggetto alla legislazione vigente in materia di lavori pubblici e precisamente per gli aspetti amministrativi e normativi si deve fare riferimento alla L.R. 2 agosto 2002 n. 7 – Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti, di forniture, di servizi e nei settori esclusi.

### **Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, il Capitolato Generale di appalto con le modifiche di cui alle leggi n. 741/81 e 687/84, l'elenco dei prezzi unitari ed i seguenti elaborati di progetto:

- elenco prezzi;
- analisi prezzi;

### **Art. 10- Criterio di aggiudicazione**

Vista la Legge Regionale n. 7 del 2000, si rinvia, per quanto concerne il criterio di aggiudicazione e gli elementi di valutazione eventualmente da applicare, alle previsioni del bando di gara.

### **Art. 11- Contratto di appalto**

Il contratto di appalto sarà stipulato entro 30 giorni dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla gara e sarà immediatamente esecutivo.

### **Art. 12- Cauzione definitiva**

L'accettazione delle offerte delle imprese partecipanti all'aggiudicazione di lavori pubblici con i sistemi di gara vigenti ad eccezione della trattativa privata e dei cottimi fiduciari, è subordinata alla stipula da parte della stessa impresa offerente, di fideiussione provvisoria resa a mezzo di polizza esclusivamente bancaria per il valore pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta fino a 2 miliardi di lire, dell'1,5 per cento per importi a base d'asta da 2 miliardi a 5 miliardi di lire e dell'1 per cento per importi a base d'asta superiori a 5 miliardi di lire.

Il contratto di appalto sarà stipulato entro 30 giorni dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla gara e sarà immediatamente esecutivo.

Contestualmente alla stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà costituire apposita garanzia a favore dell'Amministrazione, a tutela dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

La garanzia sarà costituita nelle forme previste dall'art. 1 della Legge 10 giugno 1982, n. 348. L'importo è determinato con decreto del Presidente della Regione.

### **Art. 13- Perizie di variante e/o suppletive<sup>1</sup>**

Le variazioni e gli eventuali nuovi lavori introdotti dalla Direzione dei Lavori con le perizie di cui al 1° comma dell'art. 23 della L.R. n. 21/85, così come sostituito dall'art. 54 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, non potranno comportare fra le categorie e i lavori spostamenti che complessivamente eccedano il 15% dell'importo contrattuale, né potranno comportare variazioni nel tempo di ultimazione dei lavori.

Il cumulo dell'importo aggiuntivo per opere o lavori oggetto delle perizie suppletive, disposte direttamente dalla Direzione Lavori e di eventuali perizie suppletive, approvate dai competenti organi degli enti, non potrà in ogni caso globalmente superare il 20% dell'importo contrattuale.

Le perizie di variante e/o suppletive terranno conto delle variazioni del programma discendenti dai maggiori o nuovi lavori.

### **Art. 14- Nuovi prezzi**

I nuovi prezzi che si rendesse necessario concordare nel corso dei lavori con le modalità ed i criteri di cui all'art. 21 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, potranno essere inseriti in contabilità a titolo provvisorio, in pendenza del procedimento di approvazione di cui al comma 5 dell'art. 54 della L.R. n. 10/93.

Si richiama peraltro il 3° comma dell'art. 45 della L.R. n. 21/85 come sostituito dall'art. 57 della L.R. n. 10/93.

### **Art. 15- Consegna dei lavori**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19 la consegna dei lavori dovrà avvenire non oltre 20 giorni dalla data in cui il contratto diviene esecutivo.

Nel caso di opere da eseguire su immobili da espropriare, il termine di cui sopra decorrerà dalla data di occupazione, anche temporanea, degli immobili medesimi. Nel caso di opere da eseguire su immobili demaniali, e di cui l'Amministrazione appaltante non ne abbia la disponibilità, il termine di cui sopra decorrerà dalla data di acquisizione di detta disponibilità.

Limitatamente alle opere pubbliche non edili, quando queste fossero da eseguire parzialmente su immobili da espropriare, la consegna potrà avvenire per la parte di opere eseguibili sui terreni disponibili, purchè queste non siano inferiori nell'importo al 50% dell'opera. In questo caso la consegna si intenderà parziale a norma di regolamento e per l'esecuzione degli atti di espropriazione, il rilascio di autorizzazioni nonché per ogni altro atto necessario l'Amministrazione si avvarrà dell'Appaltatore utilizzando le somme a disposizione appositamente previste in progetto e nel presente Capitolato.

Ove si sia proceduto a consegna parziale, all'atto della consegna definitiva dovrà essere nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, il tempo contrattuale di ultimazione, detraendo da quello inizialmente assegnato una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati.

La consegna potrà comunque essere effettuata sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 337 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.

### **Art. 16- Tempo per l'ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di mesi 6 (sei) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale pecuniaria di cui all'Art.117 del Capitolato generale resta stabilita nella misura di € 13.000,00 (euro tredicimila) per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a 15 giorni.

### **Art. 17- Sicurezza dei lavori**

L'appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare Piano di Sicurezza ai sensi della L.R. n° 21/85 e successive modifiche in quanto la tipologia dei lavori in progetto non rientra in quanto prescritto all'art. 3 del D.Leg.vo 494/96.

<sup>1</sup> Per i lavori approvati e finanziati relativamente ai quali alla data di pubblicazione della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, il bando di gara non era stato pubblicato o, in caso di trattativa privata senza gara, non era stato stipulato il contratto, le eventuali perizie di variante e suppletive disposte dal Direttore dei Lavori ai sensi del comma 1 dell'art.23 della L.R. 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art.54 della L.R. n. 10/1993 sono esenti dalle disposizioni di cui al comma 2 ed al comma 5 del suddetto art.23, fatto in ogni caso salvo il parere dell'Ingegnere Capo dei lavori.

### **Art. 18- Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori**

Per le eventuali sospensioni dei lavori o per le proroghe alla data di ultimazione dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute rispettivamente negli artt.30 e 31 del Capitolato generale.

La proroga dei termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori potrà essere concessa una sola volta per motivi eccezionali dal capo dell'Amministrazione su richiesta motivata dell'Appaltatore e su proposta del Direttore dei Lavori e dell'Ingegnere capo. Eventuali successive proroghe potranno essere concesse dall'organo esecutivo dell'Amministrazione.

Le proroghe, richieste per motivi non riconducibili a provvedimenti disposti dall'Amministrazione appaltante od a cause di forza maggiore derivanti da eventi non prevedibili, non comporteranno revisione prezzi.

### **Art. 19- Pagamenti in acconto**

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungerà l'importo di € 50.000,00 ( cinquantamila ).

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre ché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno, ai sensi e nei limiti dell'art.34 del Capitolato Generale, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

A norma dell'art.10 della L.R. 18 novembre 1964, n. 29, sui pagamenti degli acconti nel corso di esecuzione dei lavori, la ritenuta di garanzia prevista dall'art.48 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sarà del 5%.

A norma dell'art.4 della L.R. 17 marzo 1975, n.8 che recepisce il 2° comma dell'art.1 della Legge 12 gennaio 1974, n. 8, all'atto del pagamento in conto sarà corrisposto, dietro richiesta dell'Appaltatore, anche la suddetta ritenuta, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da Enti o Istituti autorizzati, a norma delle disposizioni vigenti.

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula  $[SAL \cdot (1-IS) \cdot R]$  (dove SAL = Importo Stato di Avanzamento; IS = Importo Oneri di Sicurezza/Importo Complessivo dei Lavori; R = Ribasso offerto).

### **Art. 20- Danni di forza maggiore**

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per il rigonfiamenti dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni o a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art.348 della Legge 20 marzo 1865 n°2248, dell'art.24 del Capitolato Generale e dell'art.25 del Regolamento. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni.

Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori e d il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilità.



## **Art. 21- Revisione dei prezzi**

### **21.1. Immodificabilità del corrispettivo**

L'appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o di parte delle componenti dei costi di costruzione. A norma pertanto dell'art. 11 della L.R. 26 agosto 1992, n. 6 che rinvia in materia alle leggi dello Stato, nonché dell'art. 44 della L.R. n. 21/1985 come sostituito dall'art. 56 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.

Potrà comunque essere ammessa la facoltà di ricorrere al prezzo chiuso, di cui al successivo punto 21.2., se ed in quanto barrata positivamente la relativa casella. Tale ricorso non è però consentito nel caso che la durata prevista per il contratto sia inferiore o pari a 24 mesi.

Quando, fra la data fissata come termine di ricezione delle offerte (o quella in cui è pervenuta l'offerta nel caso di trattativa privata senza gara) e la data di consegna anche parziale dei lavori, dovesse intercorrere oltre un anno, troverà applicazione del sistema del prezzo chiuso, anche se inizialmente non stabilito. In questo caso le percentuali di aumento sui corrispettivi saranno determinate tenendo conto del tempo trascorso fra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte (od a quelle in cui è pervenuta l'offerta in caso di trattativa privata senza gara) e la data di consegna dei lavori, fermo restando il riferimento allo sviluppo dei lavori previsto nel relativo programma.

### **21.2 Appalto a prezzo chiuso**

Il presente appalto viene aggiudicato a prezzo chiuso ai sensi dell'art. 45 della L.R. 29 aprile 1985, n.21 così come sostituito dall'art. 57 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10.

SI  NO

(barrare la casella interessata)

Per tale sistema, il corrispettivo dei lavori da realizzare, secondo il relativo programma, nel primo anno successivo alla consegna, non è suscettibile di alcuna variazione.

Il corrispettivo netto dei lavori da eseguire, secondo il programma, nel secondo anno sarà aumentato del 5%. Ad ulteriori aumenti del 5% saranno sottoposti i corrispettivi netti iniziali dei lavori da eseguire, secondo il programma, in ciascuno degli anni successivi. Tali aumenti non troveranno comunque applicazione se non per la parte di corrispettivo eccedente l'importo dell'anticipazione.

Qualora attraverso perizie suppletive o variante venisse affidata una maggiore quantità di lavori o di materiali, il relativo corrispettivo dovrà essere determinato, anno per anno, tenendo conto dell'incremento di prezzo che sarebbe spettato ove la maggiore quantità fosse stata inizialmente pattuita.

## **Art. 22- Subappalti**

In deroga all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, non è consentita l'autorizzazione di subappalti o di cottimi di parte delle opere o dei lavori quando il contratto sia stato affidato ai sensi del comma 1, lettera b), e del comma 2, lettera b), dell'art. 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

Non è altresì consentita l'autorizzazione al subappalto dei lavori rientranti nella categoria prevalente, per i quali l'appaltatore si è qualificato per partecipare alla gara.

## **Art. 23- Ultimazione dei lavori**

L'Appaltatore, all'atto dell'ultimazione dei lavori, dovrà farne comunicazione per iscritto alla D.L. che, in seguito alle prescritte constatazioni in contraddittorio, redigerà il certificato di ultimazione dei lavori.

## **Art. 24- Conto finale**

Ai sensi del Regolamento, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

## **Art. 25- Visita di collaudo**

La visita di collaudo dovrà iniziarsi entro tre mesi dalla data di ultimazione. Le operazioni di collaudo dovranno compiersi entro tre mesi dal loro inizio, salvo quanto disposto dal Capitolato Generale.

### **Art. 26- Manutenzione delle opere fino al collaudo**

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere a proprie spese alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle opere eseguite a partire dalla data dell'ultimazione dei lavori fino a quella dell'approvazione del verbale di collaudo escludendo, quindi, alcun onere per l'amministrazione nei termini sanciti dall'Art.1669 del Codice Civile.

### **Art. 27- Rappresentante tecnico dell'appaltante**

L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori dovrà, ai sensi dell'Art.11 del Capitolato Generale, farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti tecnici e morali alla quale deve conferire le facoltà necessarie per la esecuzione dei lavori restando sempre responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il rappresentante tecnico, il cui nominativo sarà tempestivamente comunicato all'Amministrazione, dovrà, per tutta la durata dei lavori, dimorare in luogo prossimo ai lavori. L'Amministrazione ha la facoltà di esigere il cambiamento immediato di detto rappresentante senza bisogno di darne motivazione e senza indennità di sorta per l'Appaltatore o per lo stesso rappresentante.

### **Art. 28- Trattamenti a tutela dei lavoratori. Estensione di responsabilità**

L'Appaltatore dovrà osservare le norme e le prescrizioni tutte dei contratti collettivi nazionali e provinciali, delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, protezione, assistenza ed assicurazione dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Applicherà, quindi sia le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro operanti alla data dell'offerta nella categoria e nella località in cui si svolgono i lavori che le successive modifiche ed integrazioni intervenute nel corso della realizzazione dei lavori. L'Appaltatore dovrà comunicare, entro 30 giorni dalla data della consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi; durante la esecuzione dei lavori e con cadenza quadrimestrale, lo stesso dovrà fornire all'Amministrazione le copie di tutti i versamenti. A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,5% e se l'Appaltatore trascurerà alcuno degli adempimenti prescritti vi provvederà l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'osservanza di dette norme da parte di subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non preveda il subappalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza accertata, l'Amministrazione opererà una detrazione sulla rata di acconto nella misura del 20% o la sospensione del pagamento della rata a saldo accantonando i relativi importi fino all'integrale ed accertato adempimento di tutti gli obblighi senza che l'Appaltatore possa opporre eccezioni, richiedere risarcimenti per danni o interessi sulle somme trattenute.

### **Art. 29- Controlli diversi**

A norma dell'art.64 della L.R. 12 gennaio 1993 n. 10, sarà compito e diritto dei Direttori dei Lavori di effettuare:

- a) La sorveglianza ed il controllo in ordine alla predisposizione ed attuazione dei piani per la sicurezza del cantiere.
- b) La verifica ed il controllo sull'osservanza delle norme in materia di collocamento e di istituti previdenziali e delle disposizioni dei contratti di categoria relativi alla manodopera impiegata; in particolare **la verifica almeno bimestrale** delle certificazioni rilasciate da INPS, INAIL, Cassa Edile, ottenuta anche attraverso controlli incrociati.
- c) La verifica ed il controllo sull'impresa impegnate nella realizzazione dell'opera, in particolare per quanto riguarda le previsioni del Capitolato d'Appalto e l'osservanza delle disposizioni in materia di Subappalto.

A chiusura dei lavori il Direttore dei Lavori verificherà la regolarità delle certificazioni liberatorie finali rilasciate dai suddetti Istituti e, in caso di positivo riscontro, autorizzerà il pagamento del saldo definitivo delle somme trattenute come riserva. Le inadempienze rilevate a carico dell'Appaltatore e/o dei Subappaltatori saranno assegnate all'Amministrazione appaltante ed agli altri Organi istituzionalmente preposti alla vigilanza sulle applicazioni delle normative di tutela dei lavoratori.

L'Amministrazione appaltante provvederà a liquidare gli stati di avanzamento ed il saldo di ultimazione lavori solo dietro presentazione di copia autenticata delle quietanze di pagamento dovute per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali.

### **Art. 30- Proprietà degli oggetti rinvenuti**

L'Amministrazione, fatti salvi i diritti che a termine di legge spettano allo Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti esistenti all'interno del sito alla data della consegna dei lavori ed in particolare degli oggetti rinvenuti all'interno del cantiere con particolare riguardo a manufatti di interesse storico o di reperti archeologici. Dei ritrovamenti andrà, quindi, fatta immediata comunicazione alla D.L.. L'Appaltatore non potrà, in assenza di specifica autorizzazione scritta, rimuovere o alterare l'oggetto rinvenuto ed è tenuto, limitatamente al luogo interessato al rinvenimento, a sospendere i lavori richiedendo alla D.L. la formalizzazione della sospensione per le cause di forza maggiore di cui all'Art.30 del Capitolato Generale.

Per i componenti del cantiere di cui è ordinata la dismissione, la rimozione e l'accatastamento nell'ambito del cantiere, l'Amministrazione se ne riserva la proprietà salvo diversa prescrizione.

### **Art. 31- Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore. Responsabilità dell'appaltatore**

Oltre agli oneri di cui agli articoli 11, 15, 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale e agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1 - Ogni onere relativo alla formazione del cantiere da attrezzare, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione in tutte le opere prestabilite, alla recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei lavori, nonché della pulizia e manutenzione di esso cantiere, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti. L'installazione delle attrezzature e degli impianti necessari ad assicurare, in relazione all'entità dell'opera, la migliore esecuzione dell'opera.

2 - L'approntamento delle opere provvisorie necessarie per l'esecuzione dei lavori (impalcature, armature, centinature, steccati, assiti, etc.) compresi gli oneri derivanti dal trasporto, dal montaggio, dalla manutenzione e dallo smontaggio alla fine dei lavori.

3 - L'approntamento delle opere provvisorie (ponticelli, andatoie, scalette) occorrenti per i collegamenti esterni ed interni atti, anche, a mantenere passaggi pubblici o privati.

4 - La guardia e la sorveglianza fino al collaudo (compresi i periodi di sospensione dei lavori) sia di giorno che di notte, con il personale avente la qualifica prescritta dall'Art.22 della Legge n. 646 del 13.09.82, del cantiere e dei materiali in esso esistenti (sia dell'Amministrazione appaltante sia di altre ditte) che verranno consegnate all'Appaltatore, nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione.

5 - Il provvedere, a sua cura ed a proprie spese, all'installazione, nei luoghi scelti dalla D.L., entro e non oltre otto giorni dalla consegna dei lavori, di un'apposita tabella (dimensioni minime m. 1x2) recante a colori indelebili nella dicitura stabilita dalla C.M. n. 1729/UL del 1.06.1990. La tabella ed i suoi dispositivi di sostegno dovranno essere costituiti da materiali resistenti ed essere mantenuti in perfetto stato fino alla visita di collaudo. Ogni qualvolta venga accertata la mancanza o il cattivo stato di conservazione della prescritta tabella sarà applicata una penale di L. 100.000. Sarà, inoltre, applicata una penale di L. 20.000 per ogni giorno trascorso a partire dalla data dell'accertata inadempienza fino a quella della constatata apposizione o riparazione della tabella.

6 - La fornitura e la collocazione di cartelli di avviso e di fanali di segnalazione, conformi alle disposizioni del T.U. n. 393 del 15.06.59 e del Regolamento di esecuzione, e di quanto altro verrà ordinato dalla D.L. per la tutela delle persone, dei veicoli e per la continuità del traffico.

7 - Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati alle opere da eseguire.

8 - La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.

9 - L'approntamento di idonei locali uso ufficio provvisti di servizi igienici, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono e fax) ed adatti alla permanenza ed al lavoro della D.L.

10 - L'approntamento di idonei locali per le maestranze forniti di servizi igienici ed allacciati alle utenze di acqua e luce.

11 - La pulizia quotidiana del cantiere e dei suddetti locali, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta anche se lasciati da altre Ditte.

12 - La comunicazione, ove richiesto e con cadenza quindicinale decorrente dalla data di consegna dei lavori, delle seguenti notizie statistiche: - elenco degli operai e dei tecnici (distinti per categoria) impiegati per l'esecuzione dei singoli lavori con la specifica dei giorni e delle ore; - tipo di lavoro eseguito; - motivazione dell'eventuale sospensione dei lavori; dette notizie dovranno essere comunicate alla D.L. entro e non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina; per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine fissato, sarà applicata una penale di € 5.

13 - L'esecuzione presso gli istituti indicati, di tutte le prove ed i saggi che verranno ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

14 - Le indagini geologiche e geognostiche e l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.

15 - L'esecuzione dei calcoli delle strutture e la relativa progettazione esecutiva secondo le Leggi n. 1086/71 e n. 64/74. La presentazione, prima dell'inizio dei lavori, agli uffici competenti degli elaborati richiesti. L'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva L'Appaltatore, il Progettista ed il direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere.

16 - Il calcolo degli impianti e la relativa progettazione esecutiva compresa ogni spesa ed onere per denunce, licenze, approvazioni e collaudi prescritti dalla normativa vigente.

17 - L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

18 - La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

19 - L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.

20 - Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (concessione edilizia, occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finali, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, per diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.

21 - Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alla D.L. ed alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.